

Torino, 5 agosto 2020

SOSPENSIONE DALL'ALBO PER I MEDICI E I DENTISTI CHE NON COMUNICANO ALL'ORDINE LA PEC

No PEC, no professione! È questo un rischio concreto per molti medici e dentisti ancora privi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o per quelli che, pur possedendolo, non lo hanno ancora comunicato all'Ordine di appartenenza. È quanto prevede l'art 37 del D.L. 16.7.2020 n. 76, meglio conosciuto come decreto "Semplificazione", recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. La norma interviene per favorire l'uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale, come si legge nella relazione illustrativa al decreto. Introdotta nell'ordinamento nel 2005, la PEC nel 2008 è divenuta obbligatoria per tutti i professionisti iscritti all'albo grazie al D.L. 185, il quale dispone: *"i professionisti iscritti in albi comunicano ai rispettivi Ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"*. A 12 anni di distanza si deve, però, constatare che la norma non ha ancora trovato piena attuazione. A Torino sono più di 17.000 i medici e gli odontoiatri iscritti all'Ordine, ma quasi 5.000 di loro non hanno comunicato il proprio indirizzo PEC. La legge non prevedeva alcuna sanzione per gli inadempienti e questo è il risultato: troppi sono coloro che non sono raggiungibili a mezzo PEC. Per realizzare l'obiettivo il Governo ha quindi introdotto una nuova, pesante sanzione nei confronti dei professionisti inadempienti. L'art. 37 del D.L. Semplificazione prevede infatti che *«il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio»*.

I medici e i dentisti che ancora non hanno comunicato la loro PEC devono quindi sbrigarsi se non vogliono rischiare di vedersi sospendere dall'albo. La norma per il vero non parla più di PEC ma di "domicilio digitale" (in concreto la PEC) per un necessario coordinamento con il Codice dell'Amministrazione Digitale. Il Governo ha adunque raffinato il contenuto dell'obbligo comunicativo. Se prima i professionisti dovevano comunicare al proprio Ordine un semplice indirizzo PEC personale ora devono comunicare un indirizzo PEC inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a disposizione della PA e dei gestori dei pubblici servizi. Con questa prescrizione il decreto ha inteso mettere rimedio al fatto che un soggetto può avere più indirizzi PEC, ma un solo indirizzo di residenza ovvero un solo domicilio digitale.

La PEC ha incontrato molta resistenza. Neppure la sua gratuità offerta dall'Ordine per agevolare gli iscritti ha incontrato successo. Molti hanno infatti ritardato la PEC ma continuano a non servirsene, a non attivarla, a non controllarla quotidianamente o, peggio, a servirsi di altra PEC senza comunicare la dismissione della prima che, rimanendo attiva, diviene un pericolo. La PEC non sembra aver avuto successo con i dentisti, come anche con i medici non tanto perché refrattari alle tecnologie informatiche, quanto perché essi preferiscono l'uso della mail ordinaria. Questa, tuttavia, non è valida per la PA e non offre garanzie. Il servizio PEC invece ha molti più vantaggi rispetto alla mail ordinaria: i messaggi possono essere consultati ovunque connettendosi a internet; l'avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia possibile consegnare il messaggio l'utente

viene informato; le ricevute di consegna hanno validità legale; la casella mittente è tracciata; offre certezza sulla destinazione dei messaggi; i costi sono contenuti; il gestore è obbligato a conservare la documentazione per 36 mesi. A fronte di ciò pochi sono invece gli svantaggi, tra i quali quello maggiore è l'obbligo di consultare quotidianamente la propria casella di posta elettronica certificata per non avere sorprese. Essa è infatti utilizzabile non solo per le comunicazioni da parte dell'Ordine, ma da qualunque Pubblica Amministrazione. Dimenticarsi di controllare la PEC può dunque riservare amare sorprese perché essa è il domicilio digitale a cui possono essere notificate domande di danni, multe, cartelle esattoriali e qualunque comunicazione riguardante il professionista da parte di chiunque. L'art. 37 impone altresì l'obbligo per gli Ordini di pubblicare, aggiornare e rendere noti gli indirizzi digitali dei propri iscritti. La revisione degli indirizzi è dunque sicura. Per evitare ulteriori ritardi la norma introduce una sanzione anche per costoro, disponendo che l'omessa pubblicazione e l'inadempimento alle nuove prescrizioni "costituiscono *motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante.*" Gli iscritti che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale sono quindi avvisati. Devono sbrigarsi a comunicarlo al loro Ordine e devono farlo al più presto. Solo così eviteranno di trovarsi costretti a doverlo fare di corsa, quando riceveranno la diffida, perché in questo caso avranno solo 30 giorni per provvedervi. E se il tempo sarà insufficiente, per loro sarà inevitabile la sanzione della sospensione dall'albo e la conseguente chiusura dello studio.

A cura di

Avv. Roberto Longhin